

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZI DI ACCETTAZIONE, PESATURA, MOVIMENTAZIONE, STOCCAGGIO E CARICAMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI URBANI (sfalcio/potature) (E.E.R. 20.02.01), IMBALLAGGI IN VETRO (E.E.R.15.01.07)

Forlì, luglio 2020

INDICE

Art. 1.Premessa	3
Art. 2.Definizioni	3
Art. 3.Oggetto dell'appalto	4
Art. 4.Durata del Contratto.....	4
Art. 5.Caratteristiche dei servizi	5
Art. 6.Normativa di riferimento	5
Art. 7.Proprietà dei rifiuti	5
Art. 8.Conferimento rifiuti.....	6
Art. 9.Prestazioni inerenti all'appalto	7
Art. 10.Rimborso spese di trasporto	9
Art. 11.Pagamenti.....	9
Art. 12.Potestà di controllo di Alea.....	10
Art. 13.Personale e sicurezza.....	10
Art. 14.Invio dati	11
Art. 15.Subappalto.....	11
Art. 16.Responsabilità verso terzi e assicurazioni.....	11
Art. 17.Disposizioni in materia ambientale	12
Art. 18.Inadempimenti e penalità	12
Art. 19.Risoluzione contrattuale.....	13

Art. 1. Premessa

Alea Ambiente S.p.A. (ALEA) è la società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (LTRH), strumento organizzativo degli Enti soci (i Comuni dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese), da questa interamente detenuta e affidataria *"in house providing"* del servizio di gestione rifiuti nel Bacino territoriale di cui al successivo art. 2.

Alea è titolare delle deleghe previste dal vigente accordo quadro ANCI-CONAI.

L'Appaltatore dovrà essere convenzionato Conai e operare nel rispetto del vigente accordo quadro ANCI-CONAI e dei suoi Allegati Tecnici (per i rifiuti convenzionati Conai).

Art. 2. Definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 67/2016, nonché quelle dell'art. 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, ai fini del presente Capitolato Speciale d'Appalto si adottano le seguenti definizioni/abbreviazioni:

- **Capitolato:** il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- **Appaltatore:** l'operatore economico, singolo o plurimo (ad es.: raggruppamento temporaneo di imprese), aggiudicatario di uno o più lotti in cui è suddiviso l'appalto;
- **Alea (o Stazione Appaltante):** Alea Ambiente S.p.A.;
- **ATERSIR:** Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti istituita ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 23/12/2011, n. 23, che svolge le funzioni di regolazione pubblica, affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni ricompresi nell'ambito regionale, nonché controllo e monitoraggio;
- **Impianto iniziale:** impianto/i presso il/i quale/i i rifiuti sono conferiti da Alea o da trasportatori terzi da questa incaricati;
- **Bacino territoriale:** l'ambito territoriale in cui Alea è stata incaricata da ATERSIR a svolgere il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel Distretto Forlivese (Sotto-bacino 2) comprendente i Comuni di:
 - Bertinoro
 - Castrocaro Terme e Terra del sole
 - Civitella di Romagna
 - Dovadola

- Forlì
- Forlimpopoli
- Galeata
- Meldola
- Modigliana
- Portico e San Benedetto
- Predappio
- Rocca San Casciano
- Tredozio

Art. 3. Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di accettazione, pesatura, stoccaggio, movimentazione e carico sui mezzi in uscita di:

- rifiuti biodegradabili urbani (sfalci e potature) (E.E.R. 20.02.01);
- imballaggi in vetro (E.E.R. 15.01.07).

L'Appaltatore deve essere autorizzato a norma di legge per le attività richieste.

I rifiuti di cui sopra, classificati come rifiuti urbani non pericolosi dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, provengono dalla raccolta effettuata nel Bacino territoriale in cui Alea svolge il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Art. 4. Durata del Contratto

Il Contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi e decorre dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche nelle more della sua stipula, con opzione di prolungamento – da inoltrarsi per iscritto da una delle due parti entro 90 giorni prima della scadenza - fino ad un massimo di ulteriori complessivi 24 (ventiquattro) mesi.

Ove richiesto, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a proseguire nell'esecuzione dei suddetti servizi anche oltre le scadenze di cui al precedente comma, agli stessi prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure avviate per l'individuazione di un nuovo contraente (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016), fino ad un massimo di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza.

Art. 5. Caratteristiche dei servizi

I servizi oggetto del presente appalto consentono ad Alea lo svolgimento ad ogni effetto di servizi pubblici essenziali (art. 1, Legge 12/06/1990, n. 146, e s.m.i.), e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006, e come tali per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono passibili dell'applicazione delle relative penalità stabilite contrattualmente, gli scioperi del personale addetto ai servizi in appalto direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a mero titolo d'esempio, la ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto delle clausole del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

In caso di abbandono o sospensione e - in genere - per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, Alea può sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi.

In ogni caso di forza maggiore i servizi devono essere recuperati non appena le condizioni lo consentano; i suddetti recuperi non possono dare luogo a maggiori pretese economiche da parte dell'Appaltatore.

In caso di sospensione del servizio da parte dell'Appaltatore, per cause riconducibili ad esclusiva responsabilità dell'Appaltatore stesso, previa evasione dei necessari procedimenti ed accordi con gli Enti all'uopo preposti, quest'ultimo deve garantire spazi alternativi presso altri siti di conferimento in ambiti territoriali provinciali contigui a quello del Bacino territoriale. Tali conferimenti avverranno allo stesso prezzo previsto in appalto decurtato del rimborso spese di trasporto di cui all'art. 9 del presente Capitolato.

Art. 6. Normativa di riferimento

È fatto obbligo all'Appaltatore di eseguire tutti i servizi oggetto del presente Capitolato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia e di quella che in futuro sarà emanata, con particolare riferimento al D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, e relative norme attuative. In materia di sicurezza si fa riferimento, in particolare, al D.Lgs. 09/04/2008, n. 81.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, l'Appaltatore sarà ritenuto unico responsabile delle violazioni commesse e, pertanto, l'unico soggetto tenuto al pagamento delle sanzioni che saranno irrogate, fermo restando quant'altro stabilito nel presente Capitolato.

Art. 7. Proprietà dei rifiuti

La proprietà dei rifiuti descritti al precedente art. 3 è dei Comuni appartenenti al Bacino territoriale fino

all'avvenuta consegna del carico presso l'impianto di recupero/smaltimento finale. L'Appaltatore è tenuto a sottoporli alle operazioni di messa in riserva (R13) e di deposito preliminare(D15) ai sensi della normativa vigente.

Art. 8. Conferimento rifiuti

Di seguito sono indicate le condizioni tecnico-operative che l'Appaltatore deve rispettare nell'esecuzione dei servizi in oggetto.

Alea provvede a proprie spese al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto presso il luogo di consegna indicato in offerta dall'Appaltatore, direttamente o avvalendosi di soggetti terzi affidatari dei servizi pubblici di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Gli impianti iniziali indicati in sede di offerta non possono mutare senza previo consenso di Alea su motivata richiesta dell'Appaltatore.

I conferimenti devono avvenire dal lunedì al sabato per 12 mesi l'anno (incluso il mese di agosto); il servizio può essere interrotto solamente in occasione delle giornate di festività di interesse nazionale. Al fine di garantire la regolare e continua esecuzione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti (oggetto di diverso appalto), l'Appaltatore deve permetterne il conferimento durante la più ampia fascia oraria possibile con la seguente apertura minima: dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 17,30 (17,00 per il ritiro) e al sabato dalle 6,30 alle 12,30 (12,00 per il ritiro).

Il conferimento avviene mediante automezzi abilitati e autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto dell'appalto, utilizzando mezzi idonei a tale trasporto (ad es. autocompattatori, bilici, cassoni scarrabili e/o altri).

Ogni conferimento è accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti (formulario di identificazione rifiuto o documento di trasporto), il quale al momento dell'accesso deve essere registrato tramite doppia pesatura (lordo e tara dopo lo scarico). La fotocopia di tale documento, timbrato e firmato per accettazione dall'impianto iniziale e completo di indicazione relativa al peso registrato in ingresso, deve essere trasmessa ad Alea al massimo entro 5 (cinque) giorni dalla data di conferimento.

La mancata presentazione da parte del trasportatore del documento di cui sopra comporta per lo stesso Appaltatore la non accettabilità del carico di rifiuti.

L'Appaltatore si impegna ad adottare tutte le misure organizzative atte a ridurre al massimo i tempi di attesa per lo scarico.

La programmazione di massima dei carichi, con indicazione del numero dei mezzi e del giorno di conferimento, sarà comunicata settimanalmente a mezzo posta elettronica da parte del personale

preposto di Alea, entro il giovedì precedente.

All'Appaltatore è riservata la possibilità di verificare la conformità dei rifiuti conferiti: nel caso in cui l'Appaltatore riscontri - alla presenza di un rappresentante di Alea o del terzo trasportatore da questa incaricato - che i rifiuti conferiti presentano caratteristiche difformi rispetto alla tipologia specificata all'art. 3, ha facoltà di darne immediato avviso scritto ad Alea stessa, la quale - effettuate le necessarie verifiche - adotterà i provvedimenti necessari. Il singolo carico potrà essere respinto nel caso in cui il materiale risultasse incompatibile con l'autorizzazione dell'impianto dell'Appaltatore.

Nel caso di reiterazione di tali difformità qualitative, l'Appaltatore ha facoltà di compilare un verbale in contraddittorio con la controparte; ove fossero confermate tali difformità, l'Appaltatore potrà respingere il carico.

ALEA si impegna a valutare e, ove condivisibili, ad accettare ed osservare tutte le disposizioni impartite dall'Appaltatore in relazione ai regolamenti interni adottati per il conferimento del rifiuto, compresi gli orari e le modalità di accettazione concordate.

ALEA si impegna a trasferire in capo ai soggetti con essa convenzionati per l'espletamento dei servizi di trasporto rifiuti, la piena conoscenza dei diritti e delle obbligazioni contenute nel presente appalto. L'eventuale inadempimento di tali soggetti alle prescrizioni del presente appalto comporterà l'esclusiva responsabilità patrimoniale, in solido fra essi e ALEA. Parimenti, ALEA si considererà titolare di ogni pretesa risarcitoria riconducibile al mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni dalla stessa assunte con il presente appalto.

ALEA si impegna a valutare e, ove condivisibili, a rispettare e a far rispettare le norme di conferimento e ritiro contenute nei piani di ammissione dei rifiuti, nelle procedure e nelle istruzioni operative dell'impianto iniziale indicato dall'Appaltatore. Nel caso in cui le eventuali strumentazioni installate presso l'impianto dell'Appaltatore dovessero rilevare la presenza di radioattività oltre le soglie di allarme, il carico sarà posto in isolamento e nuovamente verificato nelle 48 ore successive. Qualora la radioattività risulti decaduta il carico sarà regolarmente accettato, mentre, nel caso in cui la situazione di radioattività persista, sarà avviato a smaltimento mediante l'intervento di apposita Ditta specializzata. I costi relativi all'eventuale intervento della Ditta specializzata saranno a carico di ALEA.

Ogni modificazione rispetto alla operatività concordata, deve essere preventivamente comunicata fra le parti.

Art. 9. Prestazioni inerenti all'appalto

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono suddivise in un unico lotto, facendo presente che i quantitativi di rifiuti da pressare si intendono meramente indicativi e non vincolanti per Alea.

[illegible]

- rifiuti biodegradabili urbani (E.E.R. 20.02.01);
- imballaggi in vetro (E.E.R. 15.01.07);

- comunicare all'Appaltatore un piano mensile o settimanale di conferimenti e ritiri;
- per quanto attiene ai rifiuti biodegradabili da manutenzione del verde (E.E.R. 20.02.01), a garantire il ritiro prima del raggiungimento di 250 tonnellate istantanee stoccate ed entro 3 giorni lavorativi dal suo conferimento in presenza di un carico di almeno 30 (trenta) tonnellate;
- per quanto attiene ai rifiuti imballaggi in vetro (E.E.R. 15.01.07) a garantire il ritiro prima del raggiungimento di 75 (settantacinque) tonnellate stoccate.

Art. 10. Rimborso spese di trasporto

Poiché la distanza dell'impianto proposto dal concorrente può incidere negativamente sia sull'organizzazione sia sui costi stessi dei servizi gestiti da Alea, nel caso in cui l'impianto stesso sia ubicato all'esterno dei confini comunali del territorio servito da Alea, sarà onere dell'Appaltatore liquidare mensilmente ad Alea, a titolo di rimborso spese, una somma pari a 1,80 (uno/ottanta) euro per ogni chilometro di viaggio eccedente il confine del territorio servito da Alea, per il tragitto di andata e ritorno, lungo il percorso più breve percorribile con i mezzi di trasporto utilizzati da Alea o dai soggetti con essa convenzionati.

Art. 11. Pagamenti

Alea liquida all'Appaltatore il corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente e regolarmente eseguite, previa presentazione di fattura mensile e verifica della regolare esecuzione del servizio reso. Il pagamento delle fatture debitamente compilate, documentate (allegando quanto previsto al successivo art. 14) e autorizzate, avviene con fondi propri tramite bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni d.f.

In caso di ritardo nel suddetto pagamento imputabile ad ALEA, l'Appaltatore ha diritto a percepire interessi moratori conteggiati ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla positiva verifica della regolarità contributiva attestata da valido DURC, e dalla consegna dei documenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, e s.m.i. In caso di irregolarità rilevate dal DURC che palesino un'inadempienza contributiva, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti all'Appaltatore per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza, riservandosi eventuali azioni previste dalla normativa in materia.

L'Appaltatore deve comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale sul quale la Stazione Appaltante accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi all'esecuzione del

presente appalto, entro sette giorni decorrenti dall'accensione dello stesso o, nel caso di conto già esistente, dal loro primo utilizzo in operazioni finanziarie inerenti al presente appalto. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto conto.

L'importo da fatturare è la somma ottenuta moltiplicando le tonnellate conferite nel mese per il prezzo indicato nell'offerta di gara, comprensivo di eventuale ecotassa, contributo ambientale e ogni altro onere incluso, al netto della sola IVA.

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 10, l'importo da pagare sarà decurtato della somma dovuta dall'Appaltatore a titolo di rimborso spese di trasporto e le parti procederanno alla compensazione delle rispettive partite contabili.

Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 (cinquemila) euro Alea procederà alla verifica di cui all'art. 2 del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell'Appaltatore in materia tributaria e finanziaria.

In caso di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo, Alea non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 12. Potestà di controllo di Alea

Alea, al fine di verificare la corretta e regolare esecuzione dell'appalto, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, può visionare gli impianti di destinazione dei rifiuti e quant'altro attiene all'espletamento dei servizi.

L'Appaltatore è tenuto a fornire la necessaria collaborazione, nonché i chiarimenti e la documentazione richiesta, qualunque sia il titolo di disponibilità di quanto utilizzato per l'esecuzione dell'appalto.

Le potestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, e le eventuali inadempienze di questi ultimi sono considerate come inadempimenti dell'Appaltatore.

Art. 13. Personale e sicurezza

Per assicurare il corretto adempimento - nessuno escluso ed eccettuato - di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, l'Appaltatore deve avere alle proprie dipendenze personale in numero

sufficiente e idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti dal Capitolato stesso.

L'Appaltatore deve assicurare la tempestiva sostituzione di detto personale in caso di ferie o malattia. Al personale impiegato nei servizi devono essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, comprese quelle emanate nel corso della vigenza contrattuale, nonché tutte le norme contenute nel relativo Contratto collettivo nazionale e territoriale e negli accordi integrativi dello stesso, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, sia il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

Per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l'Appaltatore dovrà organizzare e verbalizzare - prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente appalto - una riunione di cooperazione e coordinamento con il responsabile del servizio di Alea, al fine di individuare possibili ed eventuali rischi di natura interferenziale e ambientale che dovessero essere presenti durante le ordinarie attività dell'impianto con i mezzi e i lavoratori di Alea o di ditte terze dalle stessa contrattualizzate presenti presso l'impianto stesso.

Art. 14. Invio dati

Entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese l'Appaltatore dovrà trasmettere ad Alea - via fax o tramite e-mail - una statistica dettagliata, in formato MS-Excel o altro formato da concordarsi, contenente il riepilogo delle movimentazioni del materiale conferito nel mese precedente oltre a un prospetto indicante gli addebiti che saranno riportati nella fattura (pre-fatturazione).

In mancanza del suddetto riscontro nei termini indicati, Alea potrà sospendere fino alla regolarizzazione il pagamento delle fatture non ancora liquidate.

Art. 15. Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità alle prescrizioni e nel rispetto dei limiti contenuti nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Alea si riserva la facoltà di non concedere l'autorizzazione al subappalto, ovvero di concederla solo per limitati periodi di tempo, ove riscontri che il ricorso al subappalto per determinati servizi o in determinati periodi possa comunque influire negativamente sul buon andamento dell'appalto.

Ogni spesa diretta o indiretta relativa o conseguente al subappalto è a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 16. Responsabilità verso terzi e assicurazioni.

L'Appaltatore risponde direttamente dei danni prodotti a persone, animali o cose in dipendenza

dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati, e rimane a suo carico il completo risarcimento di danni prodotti a terzi.

L'Appaltatore è, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso Alea e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Appaltatore deve fornire ad Alea copia delle polizze assicurative che ha dovuto presentare all'ente competente per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto iniziale e, successivamente, la quietanza di pagamento dell'eventuale rinnovo delle stesse non appena versato il premio e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza.

Resta ferma l'intera ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore anche per gli eventuali danni eccedenti i massimali delle polizze di cui sopra causati alla Stazione Appaltante e/o a terzi per danni a persone e/o cose.

L'Appaltatore si assume inoltre ogni responsabilità per danni ecologici o ambientali dovuti all'errata qualità del servizio prestato e/o negligenza nell'esecuzione dello stesso.

Art. 17. Disposizioni in materia ambientale

Alea intende salvaguardare, con il presente appalto, tutte le norme riguardanti l'ambiente che sono e possano essere direttamente o indirettamente interessate dall'appalto medesimo. Per ogni rapporto non regolato espressamente valgono le norme in materia di legislazione ambientale.

Nel caso in cui l'entrata in vigore di nuove norme determinasse, in capo all'Appaltatore ineludibili maggiori costi di gestione, ovvero si verificassero circostanze imprevedibili riconducibili alle fattispecie contemplate all'Art. 1664 del Codice Civile, Alea conviene, sin d'ora ed irrevocabilmente, di demandare a successiva pattuizione la determinazione dei nuovi regimi tariffari applicabili.

Art. 18. Inadempimenti e penalità

Alea vigilerà sulla corretta esecuzione dei servizi eseguiti da parte dell'Appaltatore, verificando in particolare il rispetto della programmazione del ritiro dei rifiuti.

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare entro il termine fissato da Alea nella comunicazione di contestazione, fermo restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, è passibile di penalità (art. 1382 C.C.) da applicarsi da parte di Alea per:

- a) mancato ritiro del rifiuto rispetto al programma dei conferimenti con annullamento del singolo conferimento: Euro/mezzo/viaggio 300 (trecento/00);

- b) mancato rispetto del programma dei conferimenti con posticipo del singolo conferimento rispetto al giorno stabilito: Euro/giorno/mezzo 150,00 (centocinquanta/00);
- c) ritardata trasmissione della quarta copia del formulario di identificazione al trasporto dei rifiuti: Euro/giorno/documento 100,00 (cento/00);
- d) qualsiasi altra violazione dei patti contrattuali non espressamente sopra elencata: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) a un massimo di Euro 300,00 (trecento/00), da determinarsi di volta in volta con provvedimento scritto di Alea;
- e) non si applica alcuna penalità laddove l'inadempimento sia riconducibile a un difetto, da parte di Alea, di mezzi in uscita dall'impianto.

Non si applica alcuna penalità nel caso in cui i servizi non siano effettuati per oggettive cause di forza maggiore, che comunque devono essere debitamente documentate dall'Appaltatore o nel caso in cui Alea non abbia provveduto al rispetto del piano di ritiro settimanale precomunicato.

L'applicazione delle penali avviene secondo la procedura di cui al corrispondente articolo del Contratto d'appalto.

Art. 19. Risoluzione contrattuale

Fatte salve le cause di risoluzione contrattuale previste dalla normativa vigente, Alea può procedere alla risoluzione del Contratto ex art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), allorché si verifichi una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:

- a) revoca delle autorizzazioni all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- b) comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;
- c) sospensione del servizio per qualsiasi motivo di durata superiore alle 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di forza maggiore debitamente comprovate e/o per manutenzioni programmate preventivamente comunicate;
- d) negligenze o deficienze del servizio regolarmente accertate e contestate che, a giudizio di Alea, compromettano gravemente l'efficienza ed efficacia del servizio o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, in quest'ultimo caso sentito il parere del Settore Igiene Pubblica della Azienda U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- e) subappalto non autorizzato o cessione di crediti effettuata senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016;
- f) mancato reintegro della garanzia definitiva ove previsto;
- g) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- h) mancata trasmissione dei documenti di trasporto nei termini di legge;

- i) applicazione di penalità, nell'arco di un trimestre, per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale riferito a tale periodo;
- j) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

In ogni caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore, Alea procede all'incameramento della garanzia definitiva e l'Appaltatore è tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero ad Alea per effetto della risoluzione stessa.

Le parti convengono che Alea possa compensare il credito a titolo di risarcimento danni con quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite.